

Legislazione straniera sull'immigrazione e sul lavoro

P A N A M A .

Decreto 2 giugno 1917, n. 17, sull'immigrazione e sulla naturalizzazione degli stranieri.

Il decreto 2 giugno 1917, che viene integralmente riprodotto, modifica alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 32 del 19 dicembre 1914, sull'immigrazione e sulla naturalizzazione degli stranieri nella Repubblica, nonchè nel decreto aggiuntivo del 1° marzo 1916, n. 4 (1).

La variante più notevole è quella per cui il deposito di trenta dollari, che, a termini della legge del 1914, doveva farsi dall'immigrante di 3ª classe presso le Autorità panamensi al momento dell'arrivo, ora deve farsi invece presso la stessa Compagnia di navigazione che rilascia il biglietto di passaggio.

Un'altra modificazione è contenuta nell'art. 3, che fa obbligo alla Segreteria degli Affari Esteri di dare avviso della naturalizzazione panamense ottenuta dallo straniero al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato a cui egli apparteneva, o, in mancanza, al Ministero degli Affari Esteri dello Stato medesimo.

Art. 1. — I depositi di cui all'art. 24 della legge n. 32 del 1914, saranno fatti dagli emigranti presso le Compagnie di navigazione che rilasciano i biglietti di passaggio, e gli Agenti delle stesse Compagnie rimetteranno i detti depositi al Tesoriere Provinciale od al Tesoriere Generale della Repubblica, secondo i casi.

Art. 2. — Oltre alle persone menzionate nell'art. 8 del decreto n. 4 del 1916, sono esenti dal versamento del deposito, al momento della loro entrata nel territorio, i sudditi britannici, nati nelle Antille, che si siano arrolati o si arroleranno in seguito nella Repub-

(1) Tanto la legge 19 dicembre 1914 quanto il decreto 1° marzo 1916 furono pubblicati nel *Bollettino dell'Emigrazione*. Si vedano, rispettivamente, i fascicoli del gennaio e del 15 luglio 1916.

blica come militari per partecipare alla guerra attuale, purchè i loro nomi figurino nelle liste che Sua Eccellenza il Ministro di S. Maestà Britannica, accreditato presso il Governo di Panama, rimetterà al Ministro degli Affari Esteri, entro la settimana successiva alla partenza di ciascun contingente militare e purchè il ritorno di essi sudditi britannici avvenga dentro l'anno successivo alla fine della guerra. Ognuno di tali immigranti, prima d'imbarcarsi per il Panama, dovrà presentare al Consolato Generale Panamense in Kingston, per poter essere identificato, un certificato del Governatore della Colonia di Giamaica, comprovante che esso immigrante fu arrolato nel Panama per essere poi nella suddetta Colonia inquadrato nell'esercito britannico.

L'immigrante avrà pure l'obbligo di iscriversi nel registro dello stato civile entro i 30 giorni successivi alla sua entrata nel territorio.

Art. 3. — Oltre alle prove richieste dall'art. 34 della legge n. 32 del 1914 e ai documenti debitamente autenticati e comprovanti la sua identità personale, l'aspirante alla cittadinanza panamense dovrà esibire una marca da bollo nazionale, a norma dell'art. 12 della legge n. 24 del 1915, da apporsi alla carta di cittadinanza al momento del suo rilascio.

Ottenuta la carta di cittadinanza, l'interessato dovrà curarne l'iscrizione nel registro dello stato civile, secondo le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 44 del 1912, ed il Ministero degli Affari Esteri, a sua volta, notificherà l'avvenuto cambiamento di nazionalità al Rappresentante diplomatico o consolare dello Stato a cui apparteneva il naturalizzato, o, in mancanza, al Ministro degli Affari Esteri del medesimo Stato, inviandogli copia dell'atto di giuramento prestato dal nuovo concittadino dinanzi al Sindaco, secondo quanto dispone l'articolo 44 della legge n. 32 del 1914.

Art. 4. — In conformità delle precedenti disposizioni, restano modificati gli articoli 3 e 13, e completato l'art. 8 del decreto n. 4 del 1916.

PERÙ.

Legge 20 gennaio 1911 sugli infortuni degli operai sul lavoro.

La legge, di cui segue il testo, è stata integrata da norme regolamentari, emanate il 4 luglio 1913 e concernenti i gradi d'incapacità al lavoro derivata da infortunio, il salario minimo, le assicurazioni operaie, gli apparecchi di protezione nelle industrie e gli onorari dei medici che prestano la loro assistenza agli operai infortunati.

TITOLO I.

Principi generali.

Art. 1. — L'imprenditore è responsabile per gl'infortuni che avvengono ai suoi operai ed impiegati nell'esecuzione del lavoro o come conseguenza diretta di esso.

Art. 2. — La responsabilità stabilita nell'articolo precedente si applica alle seguenti industrie: I. Produzione e trasmissione di forza elettrica, di vapore, di gas od altro, che dia origine ad energia meccanica. — II. Servizio di illuminazione elettrica o a gas. — III. Collocamento, riparazione o rimozione di conduttori elettrici o di parafulmini. — IV. Collocamento, manutenzione e riparazione di reti telegrafiche e telefoniche. — V. Costruzione e riparazione di navi. — VI. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio di ferrovie, ponti e strade. — VII. Trasporti per via terrestre o marittima e per fiumi e laghi, purchè abbiano luogo a trazione meccanica. — VIII. Industrie agricole che impieghino motori mossi da forza diversa da quella dell'uomo, ma solamente rispetto al personale esposto ai pericoli delle macchine. — IX. — Le imprese di carico e scarico nei moli con apparecchi meccanici mossi da forza diversa da quella dell'uomo.

Art. 3. — Nell'industria mineraria, l'obbligo imposto con la presente legge si applica: 1° agli stabilimenti metallurgici con le miniere e gl'impianti annessi; 2° alle aziende di sfruttamento minerario dove s'impieghi forza motrice diversa da quella dell'uomo; 3° alle miniere, saline e cave di pietra, ai giacimenti di carbone, petrolio, borato, salnitro, guanò e altre simili materie, dove siano impiegati più di trentacinque operai.

Art. 4. — Sono parimente soggette alle responsabilità stabilite nell'art. 1°: a) le imprese di costruzione, riparazione e demolizione di edifici; b) le fabbriche, le officine e gli stabilimenti industriali dove si faccia uso di forza diversa da quella dell'uomo.

Art. 5. — Le disposizioni della presente legge obbligano lo Stato, Le Giunte dipartimentali, i Consigli municipali, le Società di pubblica beneficenza e gli Istituti governativi d'istruzione ad ottemperare alle stesse condizioni stabilite per le imprese private, in tutte le opere o costruzioni che eseguiscano per conto della rispettiva Amministrazione, nelle fabbriche e negli stabilimenti o nelle industrie condotte da essi. In tutte le opere o costruzioni che lo Stato e le istituzioni sopra indicate eseguiscano in seguito ad appalto, il solo appaltatore sarà responsabile degli infortuni che potessero avvenire e sarà perciò obbligato a pagare le indennità previste dalla presente legge.

Art. 6. — La presente legge è applicabile soltanto agli operai ed impiegati che abbiano una mercede annua non superiore a centoventi lire d'oro peruviane.

Art. 7. — Se la mercede annua supera le centoventi lire, si applicherà il diritto comune; però gli operai ed impiegati e i loro rappresentanti o gli aventi diritto alle indennità potranno valersi della presente legge sino al limite sopra accennato; in tal caso s'intenderà che siavi implicita rinuncia ad ogni indennità per danni e pregiudizi che fosse dovuta a norma del diritto comune.

Art. 8. — Gli operai e gl'impiegati non hanno, in materia d'indennità per infortunio, altri diritti ed azioni all'infuori di quelli riconosciuti dalla presente legge.

Art. 9. — I reclami per danni e pregiudizi non contemplati nella presente legge sono soggetti alle norme del diritto comune.

Art. 10. — Quando un infortunio sia avvenuto senza colpa dell'imprenditore, la responsabilità stabilita dalla presente legge non potrà farsi valere che sui capitali, beni e diritti esistenti o provenienti dal lavoro o dall'industria in cui avvenne l'infortunio. Fatta la liquidazione giudiziale dell'attivo dell'industria, cessa con essa l'obbligo dell'imprenditore, come se fosse provato che egli non è responsabile dell'infortunio.

Art. 11. — Le azioni per chiedere l'adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge si prescrivono entro un anno dalla data dell'infortunio e s'intenderanno abbandonate quando sia trascorso un anno dalla notificazione dell'ultimo atto giudiziale.

Art. 12. — Sarà nulla e di niun effetto qualunque rinuncia ai benefici della presente legge, e, in generale, qualunque patto contrario ai benefici medesimi.

TITOLO II.

Assistenza medica.

Art. 13. — Ogni imprenditore, qualunque sia l'industria o il lavoro a cui attende, ed anche quando il numero degli operai occupati sia minore di quello fissato dalla presente legge, e qualunque sia il salario della vittima, è obbligato a prestare assistenza medica e farmaceutica in caso d'infortunio sul lavoro avvenuto ai suoi operai ed impiegati.

Tale assistenza dovrà essere immediata in qualsiasi caso d'infortunio e si dovrà provvedere senza ritardo ai soccorsi necessari per la cura della vittima, che possano aversi nel luogo dove avvenne l'infortunio, o nel centro abitato più prossimo, sempre che questo non disti più di cinque leghe o più di cinque ore di ferrovia.

Art. 14. — Saranno a carico dell'imprenditore le spese di cura e di assistenza, di cui all'articolo precedente, sino a che il danneggiato si trovi, per dichiarazione o rapporto del medico, in grado di lavorare o sia classificato in alcuna delle categorie d'incapacità permanente, totale o parziale.

Art. 15. — L'imprenditore ha facoltà di designare il medico e la farmacia. L'operaio potrà fare egli stesso tale designazione qualora l'imprenditore non si valga della facoltà consentitagli, ed in tal caso si applicherà la tariffa degli onorari fissata dal Potere Esecutivo; tuttavia la facoltà che la legge accorda all'imprenditore continuerà a sussistere durante il periodo dell'assistenza. Le persone che prestano opera medica o farmaceutica avranno azione diretta verso l'imprenditore.

Art. 16. — In luogo dell'obbligo dell'assistenza nella forma stabilita nell'articolo precedente, l'imprenditore ha facoltà di provvedere a sue spese all'assistenza stessa in un istituto di cure a pagamento, in modo che l'infortunato abbia un trattamento completamente gratuito, e previo consenso di lui o della sua famiglia.

Art. 17. — Nel caso in cui, per mancanza di medico o di farmacia, non possa prestarsi la dovuta assistenza alla vittima sul luogo dell'infortunio, l'imprenditore farà trasportare a proprie spese l'infortunato, qualora lo stato di questo lo permetta, nel luogo più vicino dove sia possibile procedere alla cura, sempre che il detto luogo trovisi ad una distanza da quello in cui avvenne l'infortunio, non maggiore di cinque leghe o di cinque ore di ferrovia.

Art. 18. — L'obbligo dell'imprenditore, per ciò che riguarda l'assistenza e la cura dell'operaio, cessa quando egli sborsi la somma che sarà fissata, secondo la specie dell'infortunio, dal Regolamento che sarà all'uopo emanato dal Potere Esecutivo, a norma delle disposizioni del Titolo terzo sulle indennità.

Art. 19. — Quando l'infortunio cagioni la morte, l'imprenditore è obbligato a pagare le spese funerarie, sborsando una somma pari a due mesi del salario che godeva la vittima, anche quando tale salario superi centoventi lire annue ed anche nei casi eccezionali contemplati dall'art. 13.

TITOLO III.

Indennità.

Art. 20. — Gli operai od impiegati vittime degli infortuni contemplati nella presente legge hanno diritto alle seguenti indennità:

se l'incapacità al lavoro è *assoluta e permanente*, ad una rendita vitalizia pari al 33 per cento del salario annuale;

se l'indennità è *parziale e permanente*, ad una rendita vitalizia pari al 33 per cento della differenza tra il salario anteriore all'infortunio ed il minor salario che percepirà a causa dell'infortunio stesso;

se l'incapacità è *assoluta e temporanea*, ad una rendita, durante il tempo in cui la vittima non può lavorare, pari al 33 per cento del salario che percepiva all'epoca dell'infortunio;

se l'incapacità è *parziale e temporanea*, ad una rendita pari al 50 per cento della differenza tra il salario anteriore all'infortunio ed il minor salario che la vittima percepirà sino a completa guarigione.

Il Potere Esecutivo detterà le norme per stabilire i gradi d'incapacità.

Art. 21. — Quando l'infortunio cagioni la morte, l'imprenditore, oltre a sopperire alle spese funerarie, com'è stabilito nella presente legge, sarà tenuto a corrispondere le seguenti indennità:

Alla vedova, che non sia separata dal marito per colpa propria, una rendita vitalizia pari all'11 per cento del salario annuale. Il passaggio a seconde nozze, il concubinato e la provata depravazione dei costumi sono cause di cessazione della rendita.

Senza pregiudizio dei diritti spettanti alla vedova, i figli, siano essi legittimi o naturali riconosciuti, avranno diritto, finchè abbiano raggiunto l'età di sedici anni o quando abbiano difetti fisici o psichici che li rendano inabili al lavoro, ad una indennità, come rendita vitalizia, pari al 22 per cento del salario annuale, da ripartirsi in parti eguali fra tutti gl'interessati.

In mancanza di figli, avranno il medesimo diritto i discendenti dei quali la vittima fosse l'unico sostegno.

Qualora non vi siano nè coniuge superstite, nè figli, nè altri discendenti, ciascuno degli ascendenti che fosse a carico della vittima riceverà una rendita vitalizia pari al 15 per cento del salario annuale. Se gli ascendenti fossero più di due, verrà ripartita fra tutti loro, in parti eguali, una rendita pari al 30 per cento del salario annuale.

Art. 22. — In mancanza del coniuge, la sua parte andrà ad accrescere l'indennità dovuta ai figli.

Art. 23. — Gli aventi diritto all'indennità perdono il diritto di percepirla qualora sia provato che provocarono intenzionalmente l'infortunio.

Art. 24. — Il pagamento delle indennità verrà fatto mensilmente al domicilio dell'imprenditore.

Art. 25. — Per il computo delle indennità s'intende per salario annuale la somma dei salari che la vittima ha percepito dall'Impresa negli ultimi dodici mesi. Se la vittima avesse lavorato per un minor periodo di tempo, il salario annuale sarà uguale al prodotto che si ha moltiplicando per trecento giorni il salario giornaliero che la vittima percepiva all'epoca dell'infortunio, escludendo dal computo i salari straordinari ed i compensi per le ore straordinarie di lavoro.

Art. 26. — Il salario che deve servire per il computo dell'indennità non potrà essere inferiore al minimo fissato dal Potere Esecutivo nelle diverse regioni della Repubblica al solo effetto del pagamento delle indennità. Si prenderà per base lo stesso salario per pagamento

delle indennità a favore degli apprendisti o degli aspiranti vittime d'infortuni, la cui opera non è retribuita.

Art. 27. — Le indennità saranno aumentate del cinquanta per cento se l'infortunio avvenga per mancanza degli apparecchi di protezione stabiliti nei regolamenti emanati dal Potere Esecutivo.

Art. 28. — Se l'infortunio sia avvenuto per colpa inescusabile della vittima, l'indennità sarà ridotta proporzionalmente, secondo il prudente arbitrio del giudice, ma non potrà essere inferiore alla rendita avente per base il salario minimo determinato dal Potere Esecutivo.

Art. 29. — Se l'infortunio sia avvenuto per colpa inescusabile dell'imprenditore o de' suoi rappresentanti od impiegati, l'indennità verrà adeguatamente aumentata, ma non potrà eccedere l'intero salario annuale.

Art. 30. — Oltre alle indennità precedentemente indicate, la vittima o gli interessati avranno diritto al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi se l'infortunio sia avvenuto per azione delittuosa dell'imprenditore. L'azione potrà allora esercitarsi dinanzi ai giudici e ai Tribunali della Repubblica, seguendo le norme del diritto comune.

Art. 31. — Quando l'infortunio sul lavoro abbia cagionato mutilazione, l'imprenditore, oltre le indennità già accordate, è obbligato a somministrare all'operaio, durante il tempo e nella forma prescritta dal medico, i necessari apparecchi di protesi, di fabbricazione europea o nord-americana.

Art. 32. — La vittima o gli interessati aventi diritto ad indennità possono chiedere alle persone estranee, che abbiano cagionato l'infortunio, il risarcimento dei danni e pregiudizi a cui siano tenute a norma del diritto comune; e la somma ottenuta con tale procedimento estinguerà o ridurrà proporzionalmente la responsabilità dell'imprenditore.

Art. 33. — Qualora la vittima o le persone interessate ad ottenere la rendita non esercitassero la predetta azione entro un anno, l'imprenditore avrà il diritto di chiedere alle persone responsabili l'importo delle indennità e di farselo aggiudicare.

Art. 34. — L'imprenditore ha il diritto di depositare nella Cassa dei Depositi e delle Consegne il capitale corrispondente a due annate di salario, rimanendo così sciolto dall'obbligo di corrispondere la rendita. Tanto questo capitale, quanto i relativi interessi legalmente maturatisi presso la Cassa suddetta, rimarranno a disposizione della vittima o degli interessati aventi diritto alla rendita, che in tal modo rimane estinta.

Art. 35. — Le indennità non possono essere cedute. Possono tuttavia essere sequestrate, sino ad un terzo, per obbligo di alimenti.

TITOLO IV.

Dichiarazione degli infortuni e procedimenti giudiziari.

Art. 36. — Entro il terzo giorno da quello in cui avvenne l'infortunio che ha cagionato la morte della vittima o la sua incapacità al lavoro, l'imprenditore o il suo rappresentante dovrà denunciare l'infortunio alla principale Autorità politica del luogo, la quale rilascerà ricevuta della fatta denuncia.

Art. 37. — Se l'infortunio sia avvenuto in industrie marittime, sarà denunciato al capitano di porto. Quando avvenga durante il viaggio, il termine per la denuncia decorrerà dal giorno in cui la nave farà scalo nel primo porto nazionale.

Art. 38. — La denuncia conterrà la denominazione, il domicilio dell'Impresa, il nome e il domicilio dell'imprenditore e della vittima; la data, l'ora, la specie e tutte le circostanze dell'infortunio; la natura delle lesioni, i nomi e il domicilio dei testimoni, la denominazione della Compagnia di assicurazioni ed il valore della polizza, qualora la vittima fosse assicurata, e il certificato di un medico, o, in mancanza di medico, quello di un empirico, che determini, fin dove è possibile, l'epoca in cui potrà essere noto l'esito definitivo delle lesioni.

Art. 39. — La denuncia può esser fatta tanto dalla vittima, che da' suoi rappresentanti, o dagli aventi diritto all'indennità, purchè non sia trascorso un anno dalla data dell'infortunio.

Art. 40. — L'Autorità politica o marittima trasmetterà immediatamente la denuncia al giudice di prima istanza, residente nel luogo dell'infortunio, o, in mancanza di esso, al giudice di pace del distretto.

Art. 41. — Se la vittima sia morta al momento dell'infortunio o se la lesione possa produrre la morte o la incapacità al lavoro, il giudice di prima istanza, o, secondo i casi, il giudice di pace farà d'ufficio, previa citazione delle parti, le seguenti indagini:

la causa, la specie e le circostanze dell'infortunio;

il nome e il domicilio, nonchè il luogo e la data di nascita della vittima;

il nome dell'imprenditore e la denominazione dell'Impresa;

la specie delle lesioni;

i nomi, il luogo di nascita, l'età e il domicilio delle persone indicate nell'art. 21;

il salario annuale e quello che percepiva la vittima al momento dell'infortunio.

Art. 42. — Non è necessaria la procedura sopra indicata quando, essendo l'incapacità di carattere temporaneo, non vi sia richiesta da

parte della vittima e si dichiara d'ufficio che l'impresario consente al pagamento delle indennità corrispondenti.

Art. 43. — L'impresario o l'operaio potrà, quando lo giudicherà opportuno, chiedere al giudice di prima istanza o, secondo i casi, al giudice di pace, che si proceda alle indagini di cui all'art. 41 della presente legge, allo scopo di determinare il grado di responsabilità dell'impresario, la natura e lo stato dell'incapacità, a norma del regolamento sulle incapacità, che sarà emanato dal Potere Esecutivo, e l'indennità che conseguentemente dovrà essere corrisposta all'operaio lesionato.

Art. 44. — A richiesta di parte, il giudice dovrà nominare medici e periti tecnici per l'accertamento dei fatti.

Art. 45. — Aperta l'istruttoria, il giudice, previa citazione delle parti, farà le indagini di cui all'art. 41, che dovranno essere compiute entro il termine improrogabile di dieci giorni.

Art. 46. — Se dopo le deposizioni testimoniali non vi sia accordo tra le parti, il giudice ordinerà la loro comparsa e, udite le loro deposizioni orali, ovvero in loro contumacia, il giudice di prima istanza, al quale il giudice di pace dovrà, ove ne sia il caso, rimettere gli atti processuali, pronuncerà la sentenza entro tre giorni.

Art. 47. — Se all'atto della comparizione o entro due giorni, qualcuna delle parti chiedesse di poter produrre delle prove, il giudice concederà un termine improrogabile di dieci giorni intieri utili, trascorso il quale pronuncerà la sentenza.

Art. 48. — Agli effetti dell'art. 46, il giudice si recherà sul luogo dove trovasi in cura la vittima, qualora questa fosse nell'impossibilità di recarsi al di lui ufficio.

Art. 49. — In tali giudizi sono assolutamente vietate le eccezioni dilatorie.

Sono autorizzati a deporre come testimoni gli operai ed impiegati delle fabbriche e delle imprese.

Art. 50. — Contro la sentenza può essere prodotto appello entro tre giorni.

Art. 51. — Se la sentenza statuisce sul pagamento di indennità temporanee o di spese funerarie e di assistenza, sarà dichiarata eseguibile nonostante appello.

Art. 52. — La Corte Superiore, anche quando non vi sia richiesta di parte, può ordinare che siano estese o rettificate le indagini fatte in conformità dell'art. 41.

Art. 53. — La Corte Superiore deciderà l'appello entro tre giorni in base agli atti processuali; le parti hanno facoltà di fare le loro deduzioni oralmente o per iscritto.

Art. 54. — Se l'infortunio avvenga in miniere, in officine metallurgiche o in aziende di sfruttamento minerario, la Deputazione o la

Delegazione mineraria eserciterà le funzioni di giudice di prima istanza. I giudici di pace rimetteranno ad essa Deputazione o Delegazione gli atti a cui hanno proceduto, nei casi contemplati nella presente legge.

Se la Deputazione o la Delegazione ha giurisdizione su due o più provincie, la detta disposizione si applicherà solamente nella provincia dove risiede il Deputato o il Delegato; nelle altre provincie interverrà il giudice di prima istanza, secondo la regola generale già stabilita.

Art. 55. — In ogni caso può farsi luogo al ricorso straordinario per nullità, da interpersi entro tre giorni dalla notificazione della sentenza di seconda istanza. Ricevuti gli atti, la Corte Suprema deciderà senz'altro, udito il parere del Promotore della Repubblica; le parti potranno fare le loro deduzioni oralmente o per iscritto.

Art. 56. — Resa esecutiva la sentenza, se ne potrà chiedere l'esecuzione con intimo di pagamento, a norma di quanto dispone l'articolo 1197 del Codice di procedura civile.

Art. 57. — Le vittime e gli aventi diritto alle indennità godranno del beneficio del gratuito patrocinio, senza bisogno di dichiarazione giudiziaria.

Art. 58. — In tali giudizi non sono obbligatori nè l'uso della carta bollata, nè la firma di un procuratore legale.

Art. 59. — Le transazioni e le desistenze nelle cause concernenti il diritto alle indennità o la misura di queste, non saranno valide senza l'approvazione del giudice.

Art. 60. — Il diritto di continuare a riscuotere l'indennità si prescrive entro tre anni dalla data in cui si sia tralasciato di percepirla.

Art. 61. — Ciascuna delle parti potrà domandare entro tre anni la revisione della sentenza o della transazione in materia d'indennità. La domanda deve basarsi sulla morte della vittima, in conseguenza dell'infortunio, o sulle modificazioni sopravvenute nel grado d'incapacità; soltanto a questo effetto la sentenza non è considerata come esecutiva.

Art. 62. — Il ricorso in revisione dovrà essere presentato innanzi alla prima Sezione della Corte Suprema. Questa, previo parere del Promotore della Repubblica, ed esaminate le deduzioni orali o scritte delle parti, concederà o negherà la revisione.

La Sezione della Corte, prima di decidere, potrà chiedere, ove lo creda opportuno, gli atti di cui si domanda la revisione.

Art. 63. — Se la revisione è concessa, l'incartamento processuale verrà trasmesso al giudice davanti al quale fu iniziata la causa, affinché pronunci una nuova sentenza, seguendo le norme stabilite nella presente legge.

Art. 64. — Contro la sentenza della Corte Suprema, che accorda o nega la revisione, non è ammesso alcun ricorso.

Art. 65. — In qualunque stadio della causa, il giudice, a richiesta orale della vittima o di alcuno degli interessati, che rappresenti i suoi diritti, può accordare provvisionali con provvedimento esecutivo nonostante appello. Queste provvisionali non potranno eccedere la metà di quelle stabilite dalla legge per ciascuno dei gradi di incapacità. In caso di dubbio questa dovrà, agli effetti della provvisoria, essere considerata come incapacità temporanea.

Art. 66. — Sono nulli i contratti di *quota litis* stipulati dalla vittima dell'infortunio o da coloro a cui sono assegnate le indennità.

TITOLO V.

Assicurazioni.

Art. 67. — L'imprenditore potrà esimersi dall'obbligo di pagare le indennità a cui è tenuto in forza della presente legge, mediante l'assicurazione individuale o collettiva de' suoi impiegati ed operai fatta a sue spese, senza alcun diritto a rimborso nel caso d'infortunio, presso una Società di assicurazioni, debitamente costituita, in conformità delle norme del Codice di commercio e riconosciuta a tale effetto dal Potere Esecutivo, ma a condizione che la somma che può ricevere la vittima non sia minore di quella che le si dovrebbe corrispondere in virtù della presente legge.

Art. 68. — Il Potere Esecutivo costituirà una Compagnia di assicurazioni, garantendole un interesse dell'otto per cento all'anno sopra un capitale di 20,000 lire che sarà impiegato esclusivamente in assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro.

Art. 69. — La Compagnia che si costituisca con la garanzia di cui nell'articolo precedente, non potrà rifiutare nessuna assicurazione che sia richiesta sia dagli imprenditori a favore dei loro operai, sia da questi direttamente.

Art. 70. — Lo Stato rivedrà ed approverà le tariffe della Compagnia di assicurazione da esso garantita.

Art. 71. — Sono esenti dal pagamento delle imposte e dei contributi fiscali, dipartimentali e municipali, gli atti per la costituzione ed il funzionamento delle Compagnie di assicurazione contro gl'infortuni, come pure gli atti delle Sezioni contro gl'infortuni esistenti presso le Compagnie di assicurazione contro altri rischi, nonchè le polizze e tutti i documenti rilasciati da esse Compagnie.

Art. 72. — Le polizze d'assicurazione contro gl'infortuni, rilasciate in esecuzione della presente legge, non potranno essere cedute, nè date in pegno, nè sequestrate.

Art. 73. — La polizza d'assicurazione contro gl'infortuni ha effetto esecutivo sia a favore della vittima o delle persone interessate a percepire le indennità, sia a favore dell'imprenditore che le avesse pagate direttamente.

Art. 74. — L'operaio danneggiato ha azione diretta contro la Compagnia assicuratrice per il pagamento dell'assicurazione collettiva.

Art. 75. — È vietato all'imprenditore di pagare i premi di assicurazione mediante ritenute sul salario, e di obbligare direttamente o indirettamente l'operaio o l'impiegato a contrarre per conto loro l'assicurazione stabilita dalla presente legge.

Art. 76. — L'assicurazione sulla vita o contro gl'infortuni che contraessero per proprio conto gli operai ed impiegati, o terze persone in favore di essi, non esonera l'imprenditore dall'obbligo di pagare le dovute indennità.

TITOLO VI.

Garanzie.

Art. 77. — I crediti della vittima di un infortunio o degli aventi diritto alle indennità, per l'assistenza medica e farmaceutica, le spese funerarie e le indennità temporanee contemplate nella presente legge saranno privilegiati alla stessa guisa dei crediti di cui all'art. 1009 del Codice di procedura civile.

Art. 78. — Nei casi di fallimento o di liquidazione giudiziaria, il giudice ordinerà il pagamento immediato delle rendite acquistate di diritto e il deposito nella « Cassa dei Depositi e delle Consegne » del capitale di cui all'art. 34.

Art. 79. — Qualunque liquidazione volontaria sarà nulla e di nessun effetto se l'imprenditore non paghi le indennità in corso nella forma stabilita dalla presente legge.

Art. 80. — Nel caso in cui abbia luogo il trasferimento dell'Impresa, rimarrà ferma la sua responsabilità per le indennità da essa dovute, che dovranno essere assunte dal nuovo imprenditore.

Art. 81. — L'imprenditore che non pagasse puntualmente le indennità dovrà depositare il capitale corrispondente alla rendita in conformità della presente legge.

TITOLO VII.

Multe.

Art. 82. — La principale Autorità politica o marittima che debba occuparsi degli infortuni contemplati dalla presente legge, infliggerà agli imprenditori una multa da una a cinque lire per le infrazioni agli articoli 36 e 37.

BRASILE.

Progetto di legge per gli infortuni sul lavoro.

Il Bollettino del Dipartimento del Lavoro dello Stato di San Paolo (anno V, n. 18, 1° trimestre 1916) pubblica il seguente interessante studio sul progetto di legge per gli infortuni sul lavoro presentato al Parlamento di Rio de Janeiro.

Notiamo che questo progetto è molto più liberale e favorevole ai lavoratori nazionali e stranieri di quello che da poco tempo è diventato legge nella Repubblica Argentina.

Attualmente, nel Brasile, l'operaio che è vittima di un'infortunio sul lavoro ha diritto di essere indennizzato solo quando provi che l'infortunio stesso è dovuto a colpa del padrone.

Ora, è risaputo che i tre quarti degli accidenti di questa natura sono fatti nei quali nessuno ha colpa, sono cioè casi fortuiti.

Il più abile operaio, per quante cure abbia, se lavora con macchinari pericolosi, non può sempre evitare di essere ferito. Supponiamo che, in una di queste brutte occasioni, perda un braccio. Il padrone prova che non ha colpa. L'operaio rimane a guadagnare quanto guadagnava prima dell'infortunio, ma la legge non gli conferisce il diritto ad un indennizzo perchè il padrone non ha colpa.

È perciò necessario si faccia una nuova legge secondo la quale tutte le vittime del lavoro siano indennizzate, in proporzione del danno avuto, in modo da non esservi più ingiustizie.

La nuova legge, consigliata dalla scienza del diritto, deve basarsi sulla teoria del rischio professionale. Questa teoria, che già fu accolta in molte leggi, tanto in Europa come in America, si riassume in questo: il padrone è obbligato a pagare una indennità per tutti gli infortuni dei quali i propri operai siano vittime; questa indennità entra nelle spese generali della industria; è una spesa obbligatoria come la distribuzione dei dividendi, il pagamento della forza motrice, della luce, ecc.

Comprendendo la necessità di perfezionare la legislazione brasiliana circa gli infortuni sul lavoro, uno dei rappresentanti dello Stato di S. Paolo nel Senato Federale, il signor Adolfo Gordo, presentò l'anno scorso un progetto preparato dalla Sezione di Informazioni del Dipartimento del Lavoro dello Stato di San Paolo, progetto,

che già fu approvato nelle tre discussioni al Senato, ma deve ancora essere discusso alla Camera Federale dei deputati.

Ecco, in riassunto, le disposizioni del citato progetto di legge:

Saranno protette dalla legge tutte le persone che lavorano nelle costruzioni, demolizioni, riparazioni ed escavazioni, come, per esempio, i muratori, i garzoni muratori, i falegnami, i pittori, i costruttori di ferrovie, acquedotti, linee di trasmissione elettriche, gli elettricisti, gli operai addetti alla manutenzione di ferrovie, tramvie, ecc., i terrazzieri, i tagliapietre, gli incaricati della direzione o maneggio di qualsiasi macchina usata per costruzioni, riparazioni o demolizioni o pel trasporto di materiali o loro preparazione, nonchè i garzoni ed aiutanti in ognuno dei lavori sopra menzionati: insomma tutte le persone che si trovano esposte ai rischi di questa specie di lavori.

Saranno pure protetti dalla legge: i macchinisti e fuochisti ferroviari, conduttori, ricevitori di biglietti, controllori, lavoratori addetti al carico e allo scarico di merci, conduttori e fattorini di tramvie, conduttori di automobili e loro aiutanti, messaggeri, carrettieri, addetti ad imprese di consegna di merci a domicilio, al servizio di imprese commerciali o industriali, barcaioli e rematori, insomma tutti gli operai addetti ai trasporti.

Saranno pure protetti dalla legge: i caricatori dei porti, magazzini generali, ecc., e, in generale, tutte le persone occupate nei servizi di carico e scarico.

Finalmente: tutte le persone che lavorano con macchine o che si trovano esposte al pericolo delle macchine, tanto nelle fabbriche come fuori delle stesse, nelle pubbliche vie, nei campi ed in ogni altro luogo, purchè entrino in questa categoria: tessitori, meccanici, fabbri, legatori di libri, panettieri (negli stabilimenti meccanici); insomma tutti gli operai industriali, qualunque sia la loro designazione; i lavoratori agricoli, incaricati del servizio delle macchine; e qualsiasi altro operaio che eventualmente riceva dal padrone, o dal suo rappresentante, ordine di lavorare con una macchina.

La legge non fa distinzione tra operai e apprendisti, dal momento che questi percepiscono un salario; cioè: gli apprendisti pagati, quando fossero vittime di accidenti sul lavoro, avranno pure diritto ad essere indennizzati.

I requisiti essenziali per essere indennizzati sono i seguenti:

1° che l'infortunio abbia avuto luogo sul posto e per effetto del lavoro;

2° che il padrone occupi nel servizio, nel quale si produsse l'infortunio, più di 5 operai, salvo che il servizio sia pericoloso, nel qual caso l'indennizzo è dovuto qualunque sia il numero degli operai occupati.

Pel calcolo delle indennità non si prenderà mai per base un salario superiore ai 2400 *milreis* annui (L. 4000 al cambio normale). Gli

operai che guadagnassero più di questa somma saranno indennizzati come se percepissero 2400 milreis.

Il progetto prevede i seguenti casi che danno luogo al pagamento delle indennità:

- 1° la morte dell'operaio;
- 2° la sua incapacità per ogni specie di lavoro; come, ad esempio, la cecità totale;
- 3° la sua incapacità al lavoro anteriormente fatto; esempio: un carrettiere perde una gamba ed è obbligato ad usare stampelle;
- 4° lo stesso caso del n. 3, con la differenza che la incapacità non è permanente, ma temporanea; esempio: un operaio è vittima di infortunio e, dopo dimesso dalla cura, è ancora obbligato a rimanere un certo numero di mesi col braccio fasciato, fino a che possa tornare a servirsi dell'arto senza pericolo;
- 5° l'infortunio non diminuisce in nulla l'attitudine dell'operaio, ma gli impedisce di lavorare per più di 4 giorni.

Ecco quali sono i diritti della vittima in ognuno di questi cinque casi:

1° *Morte*. — Il vedovo o la vedova riceve durante 10 anni il 20 % del salario della vittima, salvo che sia divorziato per colpa propria o volontariamente separato, oppure tenga cattiva condotta. Contraendo nuovo matrimonio, perde il diritto. Se la vittima è la moglie, il vedovo avrà diritto all'indennità se proverà che il salario della vittima era necessario al sostentamento della famiglia e fino a che durerà questa necessità. Il vedovo o la vedova che non potesse lavorare continuerà a ricevere la pensione anche dopo i 10 anni, ma invece del 20 % avrà il 15 %. La pensione agli orfani sarà pagata fino al 16° anno di età e sarà vitalizia solo nel caso in cui gli orfani fossero privi di ambedue i genitori e non potessero lavorare. In tal caso, dopo 10 anni, la pensione sarà ridotta di un quarto.

Orfani di padre o madre: se esiste un solo figlio, questo avrà il 15 % del salario della vittima; se due, avranno, insieme, il 20 %; se tre, il 35 %; se quattro o più, il 40 %. Questo se i minori resteranno col padre o con la madre.

Supponiamo, ora, che essi siano già orfani; morendo il padre o la madre in conseguenza dell'infortunio, restano orfani di ambedue i genitori: se esiste un solo figlio, questo riceverà il 20 %; se due, riceveranno, insieme, il 35 %; se tre, il 45 %; se quattro o più, il 60 %. Esempio: vedova senza figli. Il marito guadagnava 2400 milreis all'anno. Pensione 480 milreis all'anno, ossia 40 milreis al mese, per 10 anni.

Vedova con due figli. Pensione della vedova 480 milreis; dei figli 600 milreis. Totale 1080 milreis annui, ossia 90 al mese. Tre orfani di padre e madre: 1080 milreis all'anno, ossia 90 milreis al mese.

2° *Incapacità assoluta.* — Se la vittima non ha famiglia: un terzo del salario, pel resto della vita. Se ha famiglia, la metà.

Esempio: padre di famiglia cieco. Se guadagnava 2400 *milreis*, ha diritto a una pensione annua di 1200 *milreis*.

Celibe, senza carico di famiglia. Se guadagnava 2400 *milreis*, ha diritto ad una pensione annua di 800 *milreis*.

3° *Incapacità parziale.* — È questo il caso dell'operaio che perde, per esempio, un braccio. Prima guadagnava 2400 *milreis* annui; ora, con un braccio di meno, guadagna solo 1800 *milreis*, ossia 600 *milreis* di meno. Il padrone è obbligato a corrispondergli, pel resto della vita, la metà di questa diminuzione, ossia 300 *milreis* l'anno.

Se la vittima non ha famiglia, gli passerà un terzo del minor guadagno, ossia 200 *milreis* l'anno.

4° *Incapacità parziale temporanea.* — È questo il caso dell'operaio che, essendo vittima di un infortunio, resta nell'impossibilità, ad esempio, di muovere un braccio per un certo tempo, senza perdere per tutta la vita l'uso di questo membro. La vittima riceve, fino a 6 mesi, metà del salario.

Dopo i 6 mesi l'indennità è quella indicata al n. 3, cioè metà della diminuzione del salario se la vittima ha famiglia, un terzo nel caso contrario.

5° *Impedimento di lavorare per più di 4 giorni.* — L'indennità consiste in una diaria pari alla metà del salario. Se l'impedimento dura meno di 10 giorni, l'operaio non ha diritto alla diaria per i primi quattro giorni. Se dura più di 10 giorni, ha diritto alla diaria dal giorno dell'infortunio.

Oltre queste regole, il progetto del senatore Adolfo Gordo contiene diverse disposizioni che conviene citare perchè gli operai valutino bene l'estensione dei diritti che sono loro conferiti.

Una delle più importanti è quella relativa al trattamento medico. In questo campo il padrone è obbligato a tutto. Dal momento nel quale si verifica l'infortunio esso è obbligato a prestare tutti i soccorsi medici e farmaceutici che occorrono e, ove sia necessario, a internare la vittima in un ospedale. Se sul posto non vi sia medico o farmacia, il padrone farà trasportare la vittima nella località più prossima ove sia possibile la cura. Se lo stato della vittima non permette il trasporto, il padrone provvederà a chiamare il medico e a far spedire le ricette. Il trattamento del ferito è a carico esclusivo del padrone, indipendentemente dall'indennità in denaro. La pensione è data all'operaio non perchè si curi, ma per supplire alla capacità di lavoro perduta.

Un'altra disposizione degna di nota è quella relativa ai parenti della vittima da questa mantenuti.

Il padrone non può essere obbligato a distribuire in pensioni più del 60 % del salario della vittima. Ma quando questo limite non sia

stato raggiunto, qualunque parente che vivesse a carico della vittima, e qualunque altra persona che dallo stesso ricevesse alimentazione o sostegno ha diritto ad una pensione uguale a quella dei figli.

Per esempio, Muore un operaio, lasciando la vedova, un figlio e un fratello minore che viveva a suo carico. Alla vedova tocca il 20 %; al figlio il 15 %. Resta il 25 %, da cui si detrae una parte eguale a quella che tocca al figlio, ossia il 15 %, e si dà al fratello. Se i fratelli in queste condizioni fossero due, il figlio continuerebbe ad avere il 15 %, la vedova il 20 %; il rimanente 25 % sarebbe diviso in parti uguali tra i due fratelli, a ciascuno dei quali toccherebbe, quindi, il 12½ %.

Quando un padre di famiglia diviene, per esempio, cieco, ha diritto ad una pensione uguale a metà del salario. In questo caso la vittima può convenire col padrone di avere solo la terza parte del salario, rimanendo la differenza a beneficio della vedova dopo la sua morte.

Il capo di famiglia con diritto a pensione, che avesse un figlio inabile al lavoro, può fare la stessa combinazione, ora menzionata, a favore del figlio.

Se l'industriale tenuto al pagamento di una pensione risolve di chiudere lo stabilimento, deve pagare al beneficiario il capitale corrispondente alla pensione goduta.

Appena avvenga un infortunio che obblighi la vittima a lasciare il lavoro, il padrone è obbligato ad avvertirne la polizia.

Se il padrone omette tale comunicazione, essa può essere fatta dalla vittima o da uno qualunque dei suoi rappresentanti, entro un mese se si tratta di incapacità temporanea (incapacità a lavorare per più di 4 giorni), sei mesi se si tratta di incapacità permanente (cecità, perdita di un braccio, ecc.), un anno se si tratta di morte.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fatta per conto esclusivo del padrone. Per conseguenza il padrone non può eseguire ritenute sul salario dei propri operai pel pagamento dell'assicurazione. È nullo il consenso dell'operaio a queste ritenute.

L'unica ritenuta permessa è quella destinata al servizio di soccorsi del genere di quelli prestati dalle società di mutuo soccorso. In altre parole, le attuali società di mutuo soccorso esistenti nella classe operaia potranno continuare a funzionare per fornire soccorsi in caso di malattia o di infortunio, nonchè per corrispondere sussidi giornalieri in caso di temporanea incapacità al lavoro. Queste società saranno però obbligate a conformarsi alla nuova legge, e cioè a fornire e pagare quanto in essa legge è stabilito. I padroni saranno tuttavia obbligati a contribuire con un terzo della quota corrispondente ai servizi che la legge dichiara obbligatori. Quando la diaria corrisposta dalla società fosse inferiore alla metà del salario percepito dall'infortunato, il padrone pagherà la differenza.

Gli operai non pagheranno alla società più del 2 % del salario mensile; il padrone corrisponderà la metà del totale versato dagli operai a titolo di contribuzione. L'operaio che fosse, per proprio conto, assicurato sulla vita continuerà ad aver diritto, a carico del padrone, alle indennità spettantigli per l'infortunio subito.

I promotori pubblici presteranno l'assistenza giudiziaria alle vittime di infortunio, cioè ne cureranno gratuitamente gli interessi.

La vittima di un infortunio e i suoi rappresentanti godranno della riduzione di metà delle spese giudiziarie. La mancanza di pagamento delle spese non interromperà il corso del procedimento giudiziario.